

Parere in ordine ai requisiti richiesti per la candidabilità a consigliere circoscrizionale

In particolare l'ente chiede se per la eleggibilità alla carica di consigliere circoscrizionale sia necessaria l'iscrizione nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Frazione dell'ente, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento approvato nel 1997 per il rinnovo ed il funzionamento del consiglio di circoscrizione. Considerato che lo status di amministratore locale e l'assetto ordinamentale, istituzionale ed organizzativo degli enti locali, è materia riservata dallo Statuto alla potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana, si rileva che le disposizioni e quindi le cause in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, si applicano esclusivamente con riferimento ai casi previsti e disciplinati, tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa, che non ammette l'interpretazione estensiva analogica di norme limitative dell'elettorato passivo, per il loro carattere derogatorio al principio della accessibilità alle cariche elettive amministrative.

In tal senso l'Assessorato, con circolare n. 5/1989 ritenne abrogato il 2° comma dell'art. 6 della l.r. n. 84/1976, che limita l'elettorato passivo per l'elezione dei consigli di circoscrizione agli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione, ritenendola in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 31/1986, comma che consente la contemporanea candidatura in due circoscrizioni. Ai consigli di circoscrizione sarebbero, pertanto, eleggibili i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, ai sensi di quanto disposto, al Capo III Eleggibilità, dall'art. 4 del D.P. Reg. Sic. n. 3/1960, norma di carattere generale che disciplina le elezioni comunali e le cui disposizioni si applicano a quelle dei consigli di circoscrizione, per il richiamo contenuto nell'art. 5 della l.r. n. 84/1976. Soccorre nel senso della disapplicazione della disposizione di cui al 2° comma dell'art. 6 della l.r. n. 84/1976, il 2° comma dell'art. 51 della l.r. n. 26/1993, il quale nel riportare gli articoli non abrogati della richiamata l.r. n. 84/1976, l'art. 6 lo riporta limitatamente al comma 1, escludendo implicitamente, in quanto disapplicato, la vigenza del 2° comma. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della gradualità delle fonti normative, deve ritenersi non più applicabile l'art. 6 del Regolamento per il rinnovo ed il funzionamento del consiglio circoscrizionale dell'ente, fra l'altro assorbito nell'attualità delle norme dell'art. 16 del vigente Statuto comunale che statuisce espressamente che le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità a consigliere di circoscrizione, sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale.

Riferimenti normativi

Art. 14 co. 1, l.r. n. 31/1986; art. 4 del D.P. Reg. Sic. n. 3/1960; art. 5 della l.r. n. 84/1976